



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

ORDINANZA SINDACALE N. 99 DEL 20/07/2026

OGGETTO: RASSEGNA ORIZZONTI VERTICALI: EVENTO "OV OFF SOUND" PRESSO IL PARCO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI: DIVIETO DI CONSUMAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO E O IN BOTTIGLIE DI VETRO

IL SINDACO

Considerato che all'interno della Rassegna "Orizzonti Verticali" è prevista la manifestazione "OV OFF SOUND" dedicata alle nuove generazioni e ai linguaggi musicali contemporanei che si svolgerà all'interno del Parco della Rocca di Montestaffoli nei giorni 30, 31 luglio, 1 e 2 agosto 2026 con la partecipazione di molteplici persone;

Ritenuto opportuno provvedere all'emanazione di un apposito provvedimento al fine di tutelare l'incolumità delle persone e preservare il patrimonio artistico della città, limitando la dispersione di oggetti in vetro che possono essere abbandonati su suolo pubblico, con la possibilità di diventare possibili corpi contundenti o armi improprie, atte ad offendere e/o recare danno, trasformandosi in una fonte di pericolo per l'incolumità pubblica,

Valutata l'opportunità di intervenire su tali fenomeni mediante la previsione di un esplicito divieto limitatamente alla sola durata della manifestazione in premessa descritta, di consumare e detenere su area pubblica bevande in contenitori di vetro e di abbandonarne i contenitori;

Considerato che appare pertanto opportuno adottare provvedimento contingibile e urgente al fine di eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 57 T.U.L.P.S. e l'articolo 101 del Regolamento T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (T.U.E.L.);

Visto il decreto legge n. 14/17, convertito con successive modifiche ed integrazioni nella Legge n. 48/2017;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94;

Viste la delibera della Giunta Comunale n. 140 del 2 luglio 2026 con la quale si approva la rassegna culturale

VISTI gli ulteriori riferimenti normativi: D.L.13.09.2012, n. 158 e convertito con L. 08.11.2012, n. 189; L. 30.03.2001, n. 125; e la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 04.02.2013;

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana, ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **dalle ore 17 fino al termine degli eventi, come di seguito meglio specificati, nei giorni 30, 31 luglio 1 e 2 agosto**

NEL PARCO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

IL DIVIETO

✓ di consumazione e detenzione di bevande in contenitori di vetro. E' inoltre vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico.

✓ Il divieto di somministrazione di bevande da parte degli organizzatori dell'evento in contenitori di vetro.

Durante lo svolgimento della manifestazione è vietato usare in modo improprio oggetti che, per la loro consistenza, possono costituire strumenti atti ad offendere o a porre in pericolo l'incolumità pubblica.

ORDINA che

- Gli eventi previsti nei giorni **30, 31 luglio e 1 agosto terminino improrogabilmente alle ore 23,30** con contestuale chiusura degli impianti di amplificazione musicale e cessazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande .
- L'evento previsto per il giorno **2 agosto previsto il 2 agosto termini improrogabilmente alle ore 01:00** con contestuale chiusura degli impianti di amplificazione musicale e cessazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande .

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. Spetta a chi di dovere osservare e far osservare il presente provvedimento.

DISPONE ALTRESÌ'

1. che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune, che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, sia notificato agli organizzatori e che venga pubblicato sul sito *Internet* del Comune di San Gimignano;

2. la presente ordinanza sia trasmessa alle Forze di Polizia per opportuna conoscenza e inviata al Prefetto della provincia di Siena.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: entro 30 giorni ricorso gerarchico al Prefetto per motivi di legittimità e di merito, entro 60 giorni al Tar per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica .

Lì, 20/07/2026

IL SINDACO

MARRUCCI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)